



COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 3 del 31.03.2015

Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, COMMA 612, LEGGE N. 190/2014).

L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GRITTI CAMILLA	Presente	PAPARUSSO MICHELE	Presente
NODARI DEMIS	Presente		
DRERA SEVERINA	Presente		
CINQUINI MASSIMILIANO	Presente		
BORDIGA RAFFAELE	Presente		
GUZZAGO GIANNA	Presente		
FESTA LAURA	Presente		
GUERRINI MAURIZIO	Presente		
ALGHISI GIOVANNI	Presente		
OLIVINI PAOLO	Presente		

N. Presenti: 11

N. Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott.ssa Camilla Gritti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al punto n. 3 dell'ordine del giorno: "Esame ed approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, comma 612, legge n. 190/2014)", e cede la parola all'Assessore al bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito.

RELAZIONA QUINDI L'ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: "Il Consiglio Comunale è chiamato oggi ad approvare il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. La legge di stabilità 2015, al comma 611 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli Enti Locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Scopo della legge è l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il tema relativo alla gestione delle partecipate degli enti locali è stato oggetto di dibattito e soprattutto di una copiosa legislazione da parte dei governi in questi ultimi anni. Si può dire che il Comune di Castelcovati ha sostanzialmente anticipato il processo di razionalizzazione delle società partecipate previsto dalla citata Legge di Stabilità 2015. Infatti, già nel corso del 2009, sono state avviate tutte le azioni necessarie alla liquidazione della partecipata CAST la cui chiusura dovrebbe avvenire entro l'anno. Tra le partecipate del Comune figurano la AOB2 s.r.l. e la Cogeme s.p.a.. La AOB2 s.r.l. effettua la gestione del servizio idrico integrato e svolge la propria attività in favore dei Comuni soci. Soprattutto, è soggetta al controllo da parte dei Comuni, analogo a quello che gli stessi esercitano sui propri servizi. Per tale società, pertanto, non è prevista alcuna dismissione o cessione delle quote possedute in quanto funzionale ad un controllo diretto sulle azioni svolte ed intraprese dalla società nella gestione del servizio idrico integrato. La partecipazione in Cogeme s.p.a., infine, è sicuramente uno strumento di controllo e vigilanza sull'attività svolta dalla società nei vari servizi pubblici locali. Pertanto non si ravvisa, per tale partecipazione, l'obbligo di dismissione o cessione delle quote. Va detto però che il Comune di Castelcovati ha già avviato negli anni passati una procedura di dismissione delle proprie quote ma ad oggi la stessa non è andata a buon fine. Il procedimento di dismissione delle quote societarie verrà definito nel momento in cui altri azionisti soci manifesteranno l'intenzione di acquisire le azioni del Comune di Castelcovati. La cessione, infatti, è vincolata alla manifestazione di interesse all'acquisto da parte della Cogeme stessa o da parte degli azionisti soci".

DOPODICHE',

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore al bilancio, Drera S., così come sopra riportata;

Premesso che dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli Enti Locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Richiamato il comma 611 della legge 190/2014 il quale dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli Enti Locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

Visto che lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Considerato che per l’attuazione dei Piani operativi di cui alla Legge n. 190/2014, la medesima Legge:

- fa rinvio all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 563 a 568ter, della Legge n. 147/2013, in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e di alienazione delle società controllate;
- conserva espressamente i vincoli posti dall’art. 3, commi da 27 a 29, della Legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Dato atto che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- il piano sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013);

Appurato che lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* è stato predisposto secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 612 della Legge 190/2014;

Dato atto che l’allegato *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* è stato esaminato dalla Commissione consiliare “Bilancio, Regolamenti, Statuto e partecipata” in data 26.03.2015;

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi e l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (**TUEL**) e smi;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria-Tributaria, Dott. Ennio Locardo, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria, Dott. Ennio Locardo, in ottemperanza alle disposizioni contenute all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 09, contrari nessuno, astenuti n. 02 (Alghisi G., Olivini P.), espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **di approvare** e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto** che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);
4. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti Via Marina n. 5 - Milano, in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 1, comma 612 della Legge n. 190/2014;
5. **di provvedere** alla pubblicazione del Piano di razionalizzazione sul sito internet istituzionale, in ossequio al d.lgs. n. 33/2013.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,

Con voti favorevoli n. 09, contrari nessuno, astenuti n. 02 (Alghisi G., Olivini P.), espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERA ^{CC}
~~DETERMINA~~
n. 03... del 31/03/2015



La necessità da parte degli Enti Locali di riorganizzare il portafoglio delle proprie partecipazioni è determinata dalle limitazioni del legislatore comunitario e nazionale intervenute negli ultimi anni a porre un limite all'impiego dello strumento societario da parte degli Enti Pubblici.

Con il presente documento si intende evidenziare l'esito di un'analisi e monitoraggio delle partecipazioni detenute a vario titolo dal Comune di Castelcovati in varie società.

Solo all'esito di detta analisi è possibile individuare obiettivi, metodi e strumenti per la razionalizzazione delle partecipazioni comunali.

L'adozione di un Piano di razionalizzazione deve avere come obiettivo, non solo il contenimento dei costi, ma anche quello ben più ambizioso, di dotare il Comune di uno strumento di programmazione comunale che, disciplinando in maniera organica l'impiego dello strumento societario, possa prevenire politiche di intervento adottate in circostanze speciali o, caso per caso, frammentante o rispondenti a interessi settoriali e particolari, a vantaggio di politiche di investimento strutturali.

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto una serie di norme volte a limitare l'utilizzo del modello societario, alla luce dell'esigenza di rispetto dei principi di tutela della concorrenza e di riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione ed a disciplinare il fenomeno sotto il profilo della finanza pubblica.

In estrema sintesi, il primo marcato intervento del legislatore si rinviene nelle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 1, del Decreto Legge 04.07.2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni dalla Legge 04.08.2006, n. 248, che introduce limitazioni nell'impiego delle società partecipate che si sostanziano, nel caso di specie, in un divieto di operare, in modo generalizzato nel mercato, riconducendo l'ambito delle attività espletate nell'alveo dell'esclusività a favore dell'azionista pubblico, in ottemperanza al principio di "attività prevalente" e dell'oggetto sociale unico.

La prima serie di norme è stata inserita nella Legge 27.12.2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007" al fine di disciplinare la funzionalità degli organi di amministrazione delle società, limitando sia il numero dei componenti che l'ammontare dei compensi riconoscibili agli amministratori.

Di maggior rilievo è stato l'intervento contenuto nella successiva Legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007) con la quale il legislatore ha introdotto, per la prima volta, regole specifiche di partecipazione degli enti territoriali alle società di capitali prevedendo l'esistenza di una specifica correlazione tra finalità dell'Ente e oggetto delle società partecipate, con obbligo di dismissione delle partecipazioni che non presentano questo rapporto.

Dal 2009 sono stati introdotti sempre maggiori e nuovi vincoli per le società pubbliche. Il Decreto Legge 31.05.2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di

competitività economica”, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122 e il Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, hanno esteso l'ambito di applicazione dei costi degli apparati amministrativi e hanno posto limiti al finanziamento delle società pubbliche.

Le disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica approvate con Decreto Legge 07.05.2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 06.07.2012, n. 94, attraggono alle Amministrazioni Pubbliche le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e pongono ulteriori norme in tema di risparmi energetici e appalti volti a ridurre la spesa pubblica.

Nel contesto sin qui delineato si inserisce, altresì, il Decreto Legge 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07.08.2012, n. 135, che contiene disposizioni relative a: scioglimento o privatizzazione di società che svolgono servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione; composizione dei Consigli di Amministrazione di tali società; applicazione del principio della selezione competitiva per l'individuazione di beni e servizi strumentali all'attività della Pubblica Amministrazione; limiti alle assunzioni nelle società pubbliche. In particolare, l'art. 4, comma 1, persegue la riduzione del numero delle società direttamente o indirettamente controllate da Amministrazioni Pubbliche, qualora il loro fatturato sia costituito per oltre il 90% da prestazioni di servizi alla Pubblica Amministrazione. La riduzione è prevista secondo una duplice, alternativa modalità:

- scioglimento della società entro il 31.12.2013;
- alienazione dell'intera partecipazione detenuta dalla Pubblica Amministrazione.

Il comma 2, dell'art. 4, disciplina il caso di 'inadempimento' da parte dell'Amministrazione. Qualora essa non sciogla la società ed inoltre non alieni la relativa partecipazione, la società non potrà più ricevere nuovi affidamenti diretti (o averli rinnovati) di servizi per la Pubblica Amministrazione, dal 01.01.2014. L'Amministrazione dovrà pertanto acquisire i servizi (se non prodotti al suo interno) sul mercato, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, utilizzando le procedure concorrenziali.

Il comma 3, dell'art. 4 pone alcune esclusioni:

- le società che gestiscono servizi di interesse generale (definizione comunitaria che si riferisce principalmente ai servizi pubblici);
- le società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del Codice degli appalti pubblici;
- le società finanziarie regionali;
- le società che gestiscono banche dati strategiche per conseguire obiettivi economico-finanziari, per tutelare la privacy e per ottenere l'erogazione di aiuti comunitari nel settore agricolo.

Le prospettive di razionalizzazione sono rafforzate dal comma 3-sexies, dell'art. 4, che prevede che le Amministrazioni possano predisporre, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge n. 135/2012 e, quindi, entro il 14.11.2012, appositi Piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate.

I commi 4 e 5, dell'art. 4, riguardano la riduzione, a partire dal prossimo rinnovo degli organi, del numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione.

Infine, la Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), dispone che, allo scopo di assicurare “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli Enti Locali avviino un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31.12.2015.

L'art. 1, comma 611, indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

L'art. 1, comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli Enti Locali è il Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del sindaco.

Scopo del Piano è da rintracciarsi nel contenimento della spesa pubblica e nella migliore gestione delle risorse.

Assumono pertanto particolare rilievo per il Comune logiche di programmazione e controllo per rendere più efficaci i meccanismi di riduzione dei costi.

Il Comune di Castelvoti intende individuare i seguenti obiettivi prioritari, volti certamente alla riduzione dei costi, ma senza dimenticare, in un'ottica strategica, l'importanza delle società partecipate, la loro funzione di supporto all'Ente e la loro professionalità:

- definizione puntuale del ruolo ovvero della *mission* di ciascuna società cui partecipi il Comune, con conseguente individuazione della natura strumentale delle partecipate dedicate al perseguimento delle politiche comunali;
- attuazione di un'azione amministrativa di gestione e controllo delle partecipate;
- definizione di regole di organizzazione delle partecipazioni di controllo tali da garantire una loro gestione efficace, efficiente ed economica.

Al fine di una gestione programmata e coordinata delle partecipazioni comunali, avendo come obiettivo sia il contenimento dei costi, sia la definizione e l'adozione di politiche che indirizzino l'investimento delle risorse pubbliche verso obiettivi strategici e con regole predefinite, si rende necessario adottare strumenti e procedure idonee al controllo ed al monitoraggio delle partecipate ed alla definizione di regole condivise.

In merito ai processi di contenimento dei costi si rileva, in particolare, la necessità di adottare politiche volte al raggiungimento di un equilibrio durevole e, quindi, di lungo periodo, tra risorse impiegate e finalità istituzionali da perseguire per il tramite dello strumento societario, in raccordo con i principi di efficienza ed efficacia dell'agire amministrativo.

Le eventuali dismissioni dovranno attuarsi in un'ottica di massimizzazione dei proventi derivanti dalle intervenute cessioni, previa l'individuazione:

- delle modalità idonee al contenimento dei costi;
- dei criteri volti a rendere celeri le relative azioni;
- al rispetto delle procedure e dei diritti rinvenibili nei rispettivi statuti sociali.

Per quanto attiene gli aspetti gestionali, l'attività di revisione dei costi generati o comunque imputabili alle società, potrà tra l'altro basarsi, in conformità ai criteri direttivi a livello di governo centrale in tema di controllo della spesa pubblica, sui seguenti indirizzi:

- revisione dei programmi di spesa in favore delle proprie partecipate, sia verificandone l'attualità e l'efficacia, sia eliminando costi non indispensabili e ciò al fine di meglio definire l'impegno di risorse pubbliche in attività o per finalità esclusivamente istituzionali;
- ridefinizione degli assetti e dei costi di *governance*;
- definizione ed adozione di strumenti di programmazione e controllo volti, in un'ottica di efficienza ed efficacia, al contenimento delle spese sostenute dalle società partecipate.

Si propone di addivenire alla concreta attuazione dei suddetti principi attraverso l'adozione di interventi atti a conformare l'operatività delle singole società partecipate alle linee di politica centrale in materia di contenimento e riduzione dei costi.

Le società partecipate dal Comune dovranno adeguare la loro gestione ai seguenti principi:

- una politica di contenimento dei costi conforme ai principi di contenimento della spesa pubblica;

- una politica di trasparenza nel reclutamento del personale, fatte salve le limitazioni e gli obblighi di legge;
- in materia di acquisizione di beni e servizi, impiego di procedure ad evidenza pubblica idonee a garantire il rispetto dei principi previsti in tema di appalti pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, quali uguaglianza di trattamento, non discriminazione e trasparenza nella scelta degli operatori;
- ancora in materia di acquisizione di beni e servizi, adozione di strumenti idonei a parametrare, in termini di qualità e prezzo, i beni e servizi acquisiti con quanto messo a disposizione alla Pubblica Amministrazione dalla CONSIP;
- in un'ottica di trasparenza dei costi sostenuti, ciascuna società dovrà provvedere a rendere pubblici sul proprio sito internet gli affidamenti di consulenza affidati a soggetti esterni;
- in tema di spese di giustizia nell'ottica di riduzione dei costi derivanti dalla gestione dei contenziosi, ricorso a strumenti di composizione stragiudiziale delle liti;
- previsione di tetti massimi di spesa entro cui è possibile effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazione.

Per quanto attiene i costi e gli assetti di *governance*, sempre in un'ottica di contenimento e riduzione delle spese di gestione, le società dovranno adeguare i propri Statuti prevedendo:

- che i compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione siano adeguati alle disposizioni vigenti;
- che tutti i componenti gli organi di amministrazione siano dotati di requisiti di professionalità, competenza ed onorabilità, al fine di assicurare ai soci l'adeguato ed efficiente esercizio delle funzioni affidate di direzione della gestione sociale.

La concreta attuazione delle politiche di contenimento e riduzione dei costi, sconta la necessaria predisposizione di strumenti e procedure di monitoraggio.

Il monitoraggio esercitato dall'Ente non potrà limitarsi ad una valutazione ex-post dei risultati raggiunti dalle singole partecipate, dovendo per contro basarsi su un controllo attuale, puntuale e concomitante con l'attività gestionale delle società, anche al fine di impedire l'utilizzo distorto delle risorse pubbliche trasferite.

A tale proposito le partecipate dovranno:

- predisporre relazioni previsionali esplicitando obiettivi di gestione, fattibilità e sostenibilità delle operazioni programmate e budget inerenti i piani di spesa programmati a fronte delle suddette operazioni;
- trasmettere relazioni semestrali sul generale andamento della gestione, sulle dinamiche dei dati economici-patrimoniali e finanziari, sulle operazioni di maggiore rilievo intraprese;
- fornire un flusso informativo e documentale costante e completo in favore dell'Ente.

Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Piano di razionalizzazione delle società

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

partecipazioni dell'ente

Le partecipazioni sono:

Il comune di Castelcovati partecipa al capitale delle seguenti società:

1. C.A.S.T. s.r.l. in liquidazione con una quota pari al 100,00%;
2. Cogeme S.p.A. con una quota del 0,984%;
3. AOB2 s.r.l. con una quota del 0,98%;

Razionalizzazione

La C.A.S.T. s.r.l. in liquidazione è di proprietà del Comune al 100,00%. A seguito degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 7 del 14 gennaio 2009, è stata posta in stato di liquidazione non sussistendo più le condizioni economico-patrimoniali per la prosecuzione dell'attività né, tantomeno, la possibilità di operare ulteriori affidamenti di servizi.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in procinto di concludersi.

2. AOB2 s.r.l.

Il Comune di Castelcovati ha una quota di partecipazione nella Società AOB2 s.r.l. pari al 0,98%.

L'acquisto della quota di partecipazione in AOB2 s.r.l., detenute dalla partecipata C.A.S.T. s.r.l. in liquidazione, è stato disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26.11.2011.

In data 17.12.2013 è stato stipulato e registrato l'atto di cessione sottoscritto dal Comune e dalla C.A.S.T. s.r.l. in liquidazione.

La Società AOB2 s.r.l. è una società totalmente pubblica, composta dalle Società che gestivano i servizi idrici nel territorio e dai Comuni che gestivano i loro servizi idrici in economia. Effettua la gestione del servizio idrico integrato della zona Sebino – Franciacorta - Pianura Occidentale appartenente all' Area Omogenea Ovest dell'ATO della Provincia di Brescia e svolge la propria attività in favore dei Comuni soci. Soprattutto, è soggetta al controllo da parte dei Comuni, analogo a quello che gli stessi esercitano sui propri servizi, attraverso il Comitato di Vigilanza composto da tutti i Comuni che hanno sottoscritto l'Accordo di programma. Le Società e i Comuni hanno conferito in Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. il personale tecnico ed operativo già adibito alla gestione dei servizi idrici, le attrezzature e il *know-how* di esperienza e professionalità in loro possesso, che si occupa della gestione dell'acqua (acquedotto, fognatura e depurazione) nell'area ovest della provincia di Brescia (Lago d'Iseo, Franciacorta e Bassa Pianura).

Non è prevista alcuna dismissione della quota di partecipazione nella società in quanto ritenuto strumento per realizzare i propri compiti istituzionali di controllo e vigilanza dell'attività svolta dalla società nella gestione del servizio idrico; non si ravvisa, pertanto, l'applicazione del comma 611 della legge 190/2014.

Essendo la quota di partecipazione societaria poco significativa, in quanto inferiore al 5-10%, si conclude l'analisi elencando alcuni dati:

Risultato d'esercizio (euro)		
2011	2012	2013
2.572.194	2.293.137	1.756.177

Fatturato (euro)		
2011	2012	2013
31.256.900	34.885.598	38.148.626

Costo della produzione (euro)		
2011	2012	2013
26.581.236	30.822.906	34.973.917

Il Comune di Castelvovati possiede n. 13.382 azioni, pari ad una quota di partecipazione nella Società Cogeme S.p.A. del 0,984%.

Cogeme S.p.A., nata nel 1970 per metanizzare la Franciacorta, è una delle prime Società per azioni dei Comuni in Italia. E' nata per garantire ai propri Comuni-azionisti dei servizi di pubblica utilità a prezzi contenuti e di qualità. Le quote azionarie sono totalmente detenute da 70 Amministrazioni comunali delle province di Brescia e Bergamo, dal Consorzio Comunità di Zona e dalla Comunità montana di Valle Camonica. Attualmente è una holding di varie società che garantisce i servizi idrici, energetici, ambientali ed informatici in un bacino di 400.000 abitanti.

Cogeme S.p.A. è uno strumento che consente agli Enti Locali di realizzare i propri compiti istituzionali di controllo e vigilanza dell'attività svolta dai gestori dei servizi pubblici. Gli obiettivi strategici di Cogeme S.p.A. sono la gestione di partecipazioni in società di erogazione di servizi pubblici, la gestione dei servizi pubblici affidati, lo sviluppo della gestione associata dei servizi ai Comuni e il sostegno allo sviluppo economico-sociale del territorio.

Il Comune di Castelvovati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.03.2013 ha manifestato l'intenzione di dismettere la propria partecipazione in Cogeme S.p.A. in quanto non ritenuta funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente.

Con lettera del 19.11.2013, la società ha comunicato che nessun azionista ha manifestato la volontà di acquisire le azioni di Cogeme S.p.A. poste in vendita dal Comune.

Il Comune di Castelvovati **completerà la procedura di liquidazione quando altri azionisti societari manifesteranno l'intenzione di acquisire le azioni del Comune.** Dato il tenore letterale dell'art. 1, comma 611 della legge 190/2014, non si ravvisa, comunque, per tale partecipazione, l'avvio di un "processo di razionalizzazione".

Essendo la quota di partecipazione societaria poco significativa, in quanto inferiore al 5-10%, si conclude l'analisi indicando alcuni dati:

Rendimento del servizio (euro)		
2011	2012	2013
4.767.067	2.640.715	3.036.931

Capitale (euro)		
2011	2012	2013
11.367.245	13.193.056	10.855.929

Piano di razionalizzazione delle società

Costi della produzione (euro)		
2011	2012	2013
12.558.075	13.700.159	11.839.757

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 3 DEL 31/03/2015

DEL CONSIGLIO COMUNALE
 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (Art. 1, comma 612 della Legge n. 190/2014).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO (AREA ECONOMICA - FINANZIARIA - TRIBUTARIA)


favorevole

non favorevole

con le seguenti motivazioni:

Li, 27 MAR. 2015

Il Responsabile del servizio



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

favorevole

non favorevole

con le seguenti motivazioni

OVVERO


- attestazione che la presente delibera non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 27 MAR. 2015

IMPEGNO N. _____

L'istruttore addetto

Il Responsabile di ragioneria



Approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Dott.ssa Camilla Gritti



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10.04.2015 al 25.04.2015 (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelvoti, 10.04.2015

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelvoti 10.04.2015

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.

267, è divenuta esecutiva il giorno.....

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio